

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina gli affidamenti diretti previsti dall’articolo 36, comma 2°, lettera “a” del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs n. 50/2016.

Il presente regolamento si applica agli affidamenti di qualsiasi genere (lavori, servizi, forniture), il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00 con esclusione dell’IVA.

ARTICOLO 2 – Divieto di frazionamento artificioso

Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico.

ARTICOLO 3 – Responsabile del procedimento

Le procedure, relative agli affidamenti diretti rientrano nell’esclusiva competenza del legale rappresentante della Delegazione piemontese Uncem.

ARTICOLO 4 – Procedura di affidamento diretto

Ai sensi dell’art articolo 36, comma 2, lettera a) del. d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga opportuno procedere attraverso “valutazione comparativa” di più offerte esse devono essere richieste a non meno di tre operatori economici.

L’invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante “pec” o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

L’offerta, da parte dell’operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante “pec” o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

L’atto di invito alla procedura contiene i seguenti ed essenziali elementi:

- a) Tipologia e genere dell’affidamento;
 - b) Valore del prezzo da porre a base di gara;
 - c) Criterio di aggiudicazione;
 - d) Termine per l’esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
 - e) Prescrizioni tecniche (micro-capitolato) delle prestazioni oggetto dell’affidamento;
 - f) Requisiti di ordine generale ed altri eventuali da far auto-dichiarare agli operatori economici invitati;
- Vi è sempre facoltà di procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta a seguito della procedura contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 – Scelta degli operatori economici da invitare

Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all’articolo 31, comma 1°, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

In alternativa alla richiesta mediante invito diretto, la sollecitazione di offerte da parte degli operatori economici può essere realizzata mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito della Delegazione.

ARTICOLO 6 – Pubblicità post gara

Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” i seguenti dati: - Tipologia e genere dell’affidamento; - Operatori economici invitati; - Numero delle offerte pervenute; - Nominativo dell’operatore economico aggiudicatario; - Importo dell’aggiudicazione.

ARTICOLO 7 – Stipula del contratto

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14°, del nuovo Codice, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.